

CERTIFICATI MEDICI VALIDI PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO DISABILI

- Verbale della Commissione Medica di Prima Istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile delle condizioni visive e del sordomutismo con la dicitura:
"Il paziente/La paziente ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta art. 381 c.2 e 3 del Regolamento di applicazione del Codice della Strada"
- Per i nuovi verbali di accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità (art. 20 L.03/08/2009, n. 102) la dicitura da considerare è la seguente:
"Invalido con impossibilità di deambulazione senza l'aiuto permanente di un accompagnatore".
- Verbale per l'accertamento dell'Handicap (art. 4 Legge05/02/1992, n. 104) contenente la dichiarazione che la menomazione concausa dell'handicap è di natura fisica tale da comportare una grave limitazione della capacità di deambulazione.

Per i nuovi verbali della Commissione medica per l'accertamento dell'Handicap (L. 104/1992 – L. 102/2009 art. 20) è da considerare la seguente segnalazione: *"La Commissione Medica segnala che l'interessato è portatore di: Ridotte o impedito capacità motorie/deambulatorie"*.

Qualora sia compilata la voce *"Revisione entro il _____"* il Verbale della Commissione Medica di Prima Istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile delle condizioni visive e del sordomutismo, e il Verbale per l'accertamento dell'Handicap hanno durata limitata, il contrassegno sarà rilasciato con la scadenza stabilita per la revisione.